



# **BANDO UNICO DI CONCORSO**

PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO  
SERVIZI ABITATIVI  
CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE  
SERVIZI DI RISTORAZIONE

*Anno accademico 2011/2012*

## BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI

In conformità alla L. 2.12.1991 n. 390, al Dpcm 9.4.2001, alla L.r. 25.11.2002 n. 20, al D.lgs 31.3.1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, al D.m. 3.11.1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, al D.m 22.10.2004 n. 270, alla L. 21.12.1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni, ai verbali dell'8.6.2004, del 20.4.2007, del 29.5.2009 e del 10.6/2011 della 1^ Sottocommissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ai DD.mm. del 22/02/2011, al D.m. del 02/05/2011 e al decreto del Commissario Straordinario dell'Ente del 28/6/2011 n. 06, l'**E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)** di Catania bandisce per l'anno accademico 2011/2012 un concorso pubblico, riservato a studenti in possesso dei requisiti di reddito, di merito e di carriera universitaria previsti dal presente bando, per l'attribuzione di:

a) borse di studio in denaro di importo variabile secondo le tipologie previste all'art. 8 del presente bando, per un ammontare complessivo di € 10.750.000,00.

L'importo massimo della borsa, comprensiva di servizi, è di € 4.777,00 per gli studenti fuori sede, € 2.634,00 per gli studenti pendolari ed € 1.801,00, più un pasto giornaliero gratuito, per gli studenti in sede.

b) n. 710 posti letto nelle residenze universitarie per studenti fuori sede, con la riserva di n. 15 posti per portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66% che abbiano comunque i requisiti minimi previsti espressamente per la suddetta categoria dal presente bando.

c) l'importo complessivo delle borse e il numero dei posti letto sono suscettibili di essere aumentati in relazione ad ulteriori disponibilità acquisite dall'Ente successivamente alla pubblicazione del bando.

Per gli eventuali ulteriori posti letto, oltre i 710 messi a concorso, il Consiglio di Amministrazione assumerà con apposita delibera le determinazioni in merito all'utilizzo dei suddetti ulteriori posti.”

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Catania al seguente indirizzo: [www.ersu.unict.it](http://www.ersu.unict.it)

### **Art. 1 - REQUISITI GENERALI**

In base a quanto previsto agli artt. 3 e 15 del Dpcm 9.4.2001, possono partecipare al concorso gli studenti, in regola con il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, che per la prima volta nell'a.a. 2011/2012 sono iscritti o che si iscriveranno ad una delle seguenti istituzioni e altre istituzioni universitarie legalmente riconosciute di competenza territoriale dell'ERSU di Catania, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, e specificatamente:

a) iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Catania, in attuazione al D.m. n. 509/99 e D.m n. 270/04;

b) iscritti presso l'Università degli Studi di Catania a corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs n. 368/99, a condizione che non siano beneficiari di altra borsa di studio

c) iscritti a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.lgs n.210/98 con sede amministrativa presso l'Ateneo di Catania, a condizione che non siano beneficiari di borsa ai sensi del D.m. n. 224/99;

d) iscritti a corsi per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. n. 508/99 e successive integrazioni, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso l'Accademia di belle arti di Catania e gli Istituti musicali “Vincenzo Bellini” di Catania e di Caltanissetta;

e) in via transitoria e sino al loro esaurimento, gli iscritti presso le suddette Università/Istituzioni a corsi di studio aventi valore legale attivati prima dell'attuazione della L. n. 508/99 (vecchio ordinamento).

I benefici sono concessi, per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di cui al Dpcm 9.4.2001, con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea istituiti in attuazione del D.m. n. 509/99 e D.m. 270/04 per un periodo di tempo pari alla durata legale dei corsi più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;

Gli studenti in possesso di una laurea di primo livello o che effettuino un passaggio da un corso di laurea di primo livello a un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico possono beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea specialistica a ciclo unico più un semestre ed il numero di anni impiegati per il corso della laurea di primo livello, a partire dall'anno di prima iscrizione;

- per gli iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e di alta formazione artistica e musicale per un periodo di tempo pari alla durata legale prevista dai rispettivi nuovi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per prima iscrizione si intende l'anno nel quale per la prima volta è avvenuta l'iscrizione all'Università/Istituto ad uno dei citati corsi, anche se diverso da quello attuale, dei rispettivi livelli, ovunque ed in qualunque momento sia avvenuta.

I benefici possono essere concessi indipendentemente dal numero di anni trascorso dal conseguimento del titolo precedente e non possono essere attribuiti a soggetti iscritti per più di una volta allo stesso anno di corso, anche se diverso dal corso precedente. Tuttavia gli studenti che si iscrivono nell'a.a. 2011/2012 nuovamente al primo anno di corso, provenienti per la prima volta da un primo anno di altro corso al quale hanno formalmente rinunciato, possono partecipare al concorso e saranno considerati solo per l'anno accademico corrente come studenti di primo anno (fermo restando ai fini del computo della carriera la valenza dell'anno precedente a cui hanno rinunciato) se non hanno avuto e non avranno riconoscimento di crediti per l'anno a cui hanno rinunciato e se non hanno già beneficiato di borsa di studio o hanno già restituito la eventuale borsa assegnata. Lo studente è tenuto pertanto a comunicare qualsiasi successiva variazione in ordine a quanto dichiarato.

Gli studenti che conseguono il titolo di laurea e di laurea specialistica dei corsi di nuovo ordinamento entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e comunque non oltre il 30.12.2012, possono beneficiare, a domanda, di un premio ad integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, che sarà assegnato, fino alla concorrenza della somma stanziata, secondo l'ordine decrescente della votazione di laurea e, a parità di votazione, con precedenza per la laurea specialistica e successivamente in ordine crescente dell'Iseeu determinato ai fini della borsa di studio. La richiesta del premio per i laureati deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, improrogabilmente entro 30 giorni dalla suddetta data del 30/12/2012 allegando idonea attestazione rilasciata dall'Università/Istituzione di appartenenza

Le borse di studio e i servizi abitativi erogati dall'ERSU sono incompatibili con analoghi benefici concessi da altri enti pubblici o privati anche in data successiva a quella di partecipazione al presente concorso; in tal caso lo studente potrà comunque optare per l'uno o per l'altro beneficio (*art. 7 lett. d L. 390/91*).

Per quanto riguarda la richiesta di servizi abitativi lo studente deve indicare la scelta alternativa tra il posto letto e il rimborso delle spese di alloggio che può essere rettificata improrogabilmente entro il termine di chiusura definitiva della domanda on line (31/8/2011), esclusivamente con apposito modulo già predisposto dall'Ente e disponibile anche on line.

### **Studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66 %**

Gli studenti in situazione di handicap (*L. 5.2.1992 n. 104 art. 3 e L. 18.1.1999 n. 17*) con invalidità non inferiore al 66% debitamente certificata possono partecipare al concorso per

la seguente durata:

- gli iscritti ai corsi di laurea, per 9 semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per 15 semestri;
- gli iscritti ai corsi di laurea specialistica, per 7 semestri;

## **Art. 2 - REQUISITI ECONOMICI**

Ai sensi dell'art. 5 del Dpcm 9.4.2001 e del D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni economiche dei partecipanti al concorso sono individuate sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Nucleo familiare
- 2) Indicatore della situazione economica equivalente
- 3) Indicatore della situazione economica all'estero
- 4) Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

I redditi e il patrimonio da considerare sono quelli posseduti nell'anno 2010 dal nucleo familiare assunto dall'ERSU secondo la composizione prevista al punto 1) del presente articolo con riferimento alla data di presentazione della domanda dei benefici.

### **1) Nucleo familiare**

In via generale, è definito secondo le modalità previste dal Dpcm n. 221/99 art. 1 bis, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 5 del Dpcm 9.4.2001, per l'accesso ai benefici previsti dal presente bando l'ERSU di Catania assume come unità di riferimento la seguente composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda:

- il richiedente i benefici;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafica del richiedente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di atto di separazione legale, divorzio o annullamento;
- il genitore divorziato o separato che percepisce l'assegno di mantenimento dello studente;
- le persone in affidamento ai genitori dello studente.

Lo studente è dichiarato "indipendente" rispetto al nucleo familiare di origine, e pertanto si tiene conto della situazione economica derivante dal nuovo nucleo familiare, quando ricorrono entrambi le seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due anni non inferiore a € 6.500,00 con riferimento a un nucleo familiare di una persona. Per rapportare l'importo a più persone si utilizza la scala di equivalenza prevista dal D.lgs n. 109/98 e dal Dpcm 9.4.2001.

Qualora lo studente, pur non vivendo più nella famiglia di origine, non abbia i requisiti per essere considerato indipendente si deve fare comunque riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, oltre a quelli del proprio nucleo.

E' classificato nella categoria denominata "altri casi" esclusivamente lo studente coniugato/separato/divorziato/vedovo/orfano di entrambi i genitori con nucleo familiare autonomo e in questo caso viene preso in considerazione il solo reddito complessivo dei componenti il proprio nucleo familiare.

### **2) Indicatore della situazione economica equivalente**

In via generale, è calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs 109/98, e successive

modifiche e integrazioni, dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti (*tabella 1 parte prima del D.Lgs*) e il 20% dei valori patrimoniali posseduti (*tabella 1 parte seconda*) del nucleo familiare di appartenenza e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare (*tabella 2 del D.Lgs*).

Ai sensi dell'art. 5 del Dpcm 9.4.2001 e dell'art. 3 del D.lgs. 109/98, per l'accesso ai benefici previsti dal presente bando l'ERSU di Catania terrà conto delle seguenti integrazioni e/o modificazioni:

a) il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare, concorrono nella misura del 50%;

b) i redditi e i patrimoni posseduti all'estero sono considerati secondo le stesse modalità del citato D.lgs. 109/98 con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31.12.2010, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 Euro al metro quadro;
- i redditi e i patrimoni mobiliari posseduti all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento (*L. n. 227/90 e s. m.*);

c) viene adottata la maggiorazione di 0,2 del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal D.lgs. n.109/98 per il calcolo degli indicatori economici con riferimento ad ogni altro familiare universitario oltre lo studente richiedente;

d) la maggiorazione di 0,2 del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal D.lgs. n. 109/98 in caso di assenza di un genitore è calcolata anche in assenza di figli minori e si raddoppia in caso di decesso di entrambi i genitori.

L'Indicatore della situazione economica equivalente calcolato con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenendo conto delle integrazioni e modificazioni previste nel presente bando, viene di seguito indicato con la sigla **Iseeu** (*Indicatore della situazione economica equivalente universitario*).

### **3) Indicatore della situazione economica equivalente all'estero**

In via generale, è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento.

Gli studenti italiani che hanno nel loro nucleo familiare persone con redditi prodotti all'estero e/o fabbricati ad uso abitativo all'estero (nel caso in cui tali redditi non siano inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia) dovranno produrre, anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine perentorio del 31.12.2011, la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove sono stati prodotti i redditi. Le dichiarazioni tradotte in lingua italiana dovranno essere convalidate dall' autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, deve essere prodotta, anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine perentorio del 31.12.2011, apposita documentazione rilasciata dalla competente autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti che deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana, e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del Dpr 445/2000. **La documentazione deve certificare la composizione del nucleo familiare, i redditi, il patrimonio mobiliare e i fabbricati (con l'indicazione delle relative superfici) posseduti all'estero da ciascun membro del nucleo familiare.**

Gli studenti apolidi e rifugiati politici (purchè tale status sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile per gli apolidi e dal Ministero dell'Interno per i rifugiati politici) sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati e ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (art. 13 c.5 Dpcm 9.4.2001) di cui all'elenco definito con decreto del 2.5.2011 (*Tabella B*) del Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la condizione economica è valutata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Per gli studenti di primo anno la certificazione può essere altresì rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica che si impegnano alla eventuale restituzione della borsa in caso di revoca del beneficio. Con tale attestazione, che può essere presentata anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine perentorio del 31.12.2011, i valori dell'Iseeu e dell'Ispeu sono determinati convenzionalmente in Euro 1. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

#### **4) Indicatore della situazione patrimoniale equivalente**

In via generale, è calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente calcolato con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenendo conto delle integrazioni e modifiche previste nel presente bando, viene di seguito indicato con la sigla **Ispeu** (*Indicatore situazione patrimoniale equivalente universitario*)

#### **LIMITI DEGLI INDICATORI AI FINI DEL CONCORSO**

Per accedere al concorso per l'attribuzione delle borse di studio e/o dei servizi abitativi i limiti massimi degli indicatori economici sono così determinati:

- l' **Ispeu** non potrà superare € 33.067,63
- l' **Iseeu**, sommato (se presente) con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare € 19.595,63.

#### **Art. 3 - REQUISITI DI MERITO**

Soddisfatti i requisiti di reddito e per il periodo di tempo previsto rispettivamente per i vari corsi di studio dall'art. 1 del presente bando, sono ammessi al concorso:

- a) gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico; per ottenere la seconda rata dovranno aver conseguito al 10.8.2012 almeno 15 crediti per corsi di laurea organizzati in più periodi didattici; la borsa sarà revocata agli studenti i quali entro il 30.11.2012 non avranno conseguito e documentato almeno 20 crediti.

Per il primo anno dei corsi di laurea specialistica i suddetti limiti sono incrementati di un numero pari a quelli in eccesso rispetto ai 180 riconosciuti al momento dell'iscrizione.

I predetti criteri di merito non si applicano agli studenti con invalidità non inferiore al 66%;

Gli studenti di primo anno, in possesso del merito richiesto per la conferma dei benefici e comunque non oltre la data del 15.12.2012, sono tenuti a far pervenire all'ERSU apposita certificazione attestante il numero dei crediti e delle materie superate e le date del loro conseguimento. In mancanza di tale adempimento da parte dello studente potranno essere prese in considerazione le registrazioni degli esami al momento

risultanti all'Università/Istituto, anche se non aggiornati, e non saranno consentite ulteriori modifiche e integrazioni successivamente al provvedimento di pagamento, con conseguente revoca dei benefici.

- b) per i corsi di laurea gli iscritti ad anno di corso successivo al primo che abbiano conseguito entro il 10.8.2011, i seguenti crediti:
  - per il secondo anno 25 crediti
  - per il terzo anno 80 crediti
  - per l'ultimo semestre 135 crediti
- c) per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, gli iscritti ad anno di corso successivo al primo che abbiano conseguito entro il 10.8.2011 i seguenti crediti:
  - per il secondo anno 25 crediti
  - per il terzo anno 80 crediti
  - per il quarto anno 135 crediti
  - per il quinto anno 190 crediti
  - per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti
  - per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
- d) per gli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, gli iscritti ad anno di corso successivo al primo che abbiano conseguito entro il 10.8.2011 i seguenti crediti incrementati di un numero pari a quelli in eccesso rispetto ai 180 riconosciuti al momento dell'iscrizione:
  - per il secondo anno 30 crediti
  - per l'ultimo semestre 80 crediti
- e) per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, gli iscritti che abbiano i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti.  
Gli iscritti dovranno produrre, entro la data del 15.12.2012, valida certificazione attestante l'ammissione all'anno successivo o il conseguimento del titolo, pena l'esclusione dal beneficio.
- f) per i corsi di vecchio ordinamento degli Istituti musicali, gli iscritti agli ultimi tre anni, già in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbiano i requisiti necessari per l'ammissione all'anno con votazione media minima di 8/10. Gli iscritti dovranno produrre, entro la data del 15.12.2012, valida certificazione attestante l'ammissione all'anno successivo o il conseguimento del titolo, pena l'esclusione dal beneficio

Gli iscritti che effettuano un passaggio da altro corso o dal vecchio al nuovo ordinamento sono considerati studenti ripetenti e pertanto devono possedere i requisiti relativi all'anno corrispondente al numero degli anni decorrenti dall'anno di prima iscrizione avente valenza universitaria.

Gli studenti che si iscrivono nell'a.a. 2011/2012 nuovamente al primo anno di corso, provenienti per la prima volta da un primo anno di altro corso al quale hanno formalmente rinunciato, possono partecipare al concorso e saranno considerati solo per l'anno accademico corrente come studenti di primo anno (fermo restando ai fini del computo della carriera la valenza dell'anno precedente a cui hanno rinunciato) se non hanno avuto e non avranno riconoscimento di crediti per l'anno a cui hanno rinunciato e se non hanno già beneficiato di borsa di studio o hanno già restituito la eventuale borsa assegnata. Lo studente è tenuto pertanto a comunicare qualsiasi successiva variazione in ordine a quanto dichiarato.

Per gli studenti che anteriormente all'a.a. 2011/2012 si siano trovati in condizione di fuori corso intermedio o di ripetere comunque uno stesso anno universitario, anche a seguito di rinuncia, il numero minimo dei crediti occorrenti per la partecipazione al concorso è aumentato di ulteriori 10 crediti per ognuno dei suddetti anni fuori corso/ripetente.

## **Bonus**

Per i corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico relativi ad anni successivi al primo, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti richiesto e quello effettivamente acquisito, lo studente può utilizzare un bonus in crediti che è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare il bonus ammonta a complessivi:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi agli anni accademici successivi.

Il bonus, se richiesto, verrà applicato nella misura minima necessaria per il conseguimento dell'idoneità e il punteggio della graduatoria sarà calcolato solamente in base ai crediti effettivamente conseguiti.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento potrà essere utilizzata in quelli successivi.

Lo studente iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea, salvo che si tratti di iscritto a corso di laurea specialistica proveniente dai vecchi ordinamenti.

## **Studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%**

Per gli iscritti ai corsi attivati dopo dell'attuazione del D.m. n. 509/99 e della L. n. 508/99, i requisiti di merito alla data del 10/08/2011 previsti nel presente articolo sono ridotti del 40%, con arrotondamento per difetto e senza applicazione del bonus.

## ***Art. 4 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE***

Qualora sulla base delle risorse disponibili non fosse possibile concedere le borse di studio e i servizi abitativi a tutti gli idonei al loro conseguimento, si procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti adottando i seguenti criteri:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza differenziazione per corsi, ordinata in modo crescente sulla base dell'Iseeu. A parità di Iseeu si prenderanno in considerazione successivamente l'Ispeu in ordine crescente e l'età in ordine decrescente;
- b) per gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati a seguito della riforma dei cicli universitari (D.m. n. 509/99, D.m. n. 270/04 e L. n. 508/99 e successive integrazioni) le graduatorie, distinte per anno e per corso, saranno definite in base all'attribuzione di un punteggio fino a 70 punti per il merito, così suddivisi: fino a 50 punti in relazione al numero degli esami/crediti conseguiti, fino a 18 punti per la votazione media conseguita, 2 punti per le lodi riportate.

La formula per il computo del punteggio di merito viene così determinata:

$$50 (F - 10A)/C + 1,5 (M-18) + 0,5 L \quad \text{per } L \leq 4 \text{ (max 4 lodi)}$$

Dove:

C = numero crediti previsti per gli anni precedenti all'a.a. 2011/2012

F = numero crediti conseguiti

A = numero degli anni fuori corso/ripetente precedenti al 2011/2012

M = votazione media conseguita (media aritmetica)

L = lode

In caso di pari condizioni di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alla situazione economica, cioè l'Iseeu più basso. A parità di Iseeu si prenderanno in considerazione successivamente l'Ispeu in ordine crescente e l'età in ordine decrescente.

Il punteggio verrà attribuito assumendo come esclusivo dato di riferimento il piano di studi calcolato in 60 Cfu annuali, il numero degli esami/crediti superati e i crediti effettivamente conseguiti in via ufficiale alla data del 10/8/2011. Tutti i calcoli, sia intermedi che finali, si effettueranno troncando alla seconda cifra decimale.

Per gli studenti che, anteriormente all'a.a. 2011/2012, si siano trovati in posizione di fuori corso intermedio o di ripetere comunque uno stesso anno universitario il numero dei crediti conseguiti da considerare sarà diminuito di 10 crediti per ogni anno fuori corso intermedio o ripetente.

Nelle graduatorie dei fuori corso verrà data precedenza agli studenti iscritti ad anno fuori corso o ripetente finali rispetto agli studenti iscritti ad anno fuori corso o ripetente intermedio;

c) per gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, in possesso dei requisiti necessari previsti dagli ordinamenti didattici, le graduatorie, rispettivamente distinte per anno, saranno definite in base ad un punteggio attribuito fino a 70 punti per il merito valutato secondo l'ordinamento didattico di appartenenza, tenendo conto del numero degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite al 10.8.2011 (vedi formula di cui al punto b). In caso di pari condizioni di merito o qualora non fosse possibile rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alla situazione economica, cioè l'Iseeu più basso. A parità di Iseeu si prenderanno in considerazione successivamente l'Ispeu in ordine crescente e l'età in ordine decrescente;

d) per gli iscritti ad anno di corso successivo al primo dei corsi di vecchio ordinamento degli istituti musicali, in possesso dei requisiti necessari di cui all'art. 3 punto f), le graduatorie, rispettivamente distinte per anno, saranno definite in base ad un punteggio attribuito fino a 70 punti per il merito valutato secondo l'ordinamento didattico di appartenenza, tenendo conto del numero degli esami sostenuti e/o delle votazioni conseguite al 10.8.2011 (vedi formula di cui al punto b). In caso di pari condizioni di merito o qualora non fosse possibile rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alla situazione economica, cioè l'Iseeu più basso. A parità di Iseeu si prenderanno in considerazione successivamente l'Ispeu in ordine crescente e l'età in ordine decrescente;

#### **Art. 5 - PRESENTAZIONE ON LINE DELLE DOMANDE**

Il termine unico perentorio per la richiesta di borsa di studio e servizi abitativi, previsti nel presente bando, è:

31/08/2011 : Chiusura e invio on line della domanda definitiva 05/09/2011 : Convalida domanda definitiva
---

La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente per via informatica collegandosi al sito internet dell'Ente [www.ersu.unict.it](http://www.ersu.unict.it) e seguendo le istruzioni di compilazione e di trasmissione che devono avvenire improrogabilmente entro il giorno previsto nel suddetto termine perentorio.

Lo studente, collegatosi al sito internet dell'Ente per la prima volta, dovrà:

- 1) procedere alla registrazione dei propri dati personali;
- 2) compilare la domanda e verificare i dati trascritti in ogni sezione di essa con possibilità di rettifica dei dati e stampa della **domanda provvisoria** per eventuali approfondimenti dei dati prima di rendere definitiva la domanda da inviare;

3) chiudere la domanda per renderla definitiva e quindi in condizione di essere inviata entro il termine perentorio del 31/8/2011. La chiusura definitiva genererà automaticamente il protocollo informatico della domanda e il suo invio on line.

4) stampare la domanda definitiva per la convalida entro le ore 24,00 del 31/8/2011.

Si fa presente che alla scadenza prevista l'applicazione per la compilazione della domanda sarà disattivata.

La domanda chiusa già resa definitiva e inviata automaticamente on line sarà considerata valida solo se la copia stampata della stessa - sottoscritta in ogni foglio dallo studente, con firma autenticata o allegando copia di un valido documento di identità, unitamente agli allegati - verrà spedita con raccomandata postale o consegnata manualmente presso la sede dell'ERSU di via Etna n. 570, **per la convalida**, a pena di esclusione, della presentazione della domanda.

La raccomandata postale dovrà essere effettuata esclusivamente mediante servizio Poste Italiane Spa o consegnata a mano entro il giorno 5/9/2011. Fa fede il timbro postale di partenza. Non saranno accolte domande spedite successivamente alla suddetta data, quelle spedite tramite agenzie diverse dalle Poste Italiane S.p.A. e quelle inoltrate con mezzi diversi dalla raccomandata postale (posta prioritaria, raccomandata a mano, posta celere e altro).

Lo studente non potrà ripetere una nuova procedura on line della domanda resa definitiva, già inviata via web, ma potrà rettificare i dati solo con la procedura di rettifica/integrazione di seguito prevista.

La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere formulata e inoltrata esclusivamente con la procedura on line disposta dall'ERSU e non saranno prese in considerazione domande inoltrate con altre modalità.

Anche gli studenti che prevedono la possibilità di eventuali trasferimenti da altri Atenei/Istituzioni, in attesa di definire l'iscrizione universitaria, dovranno comunque inoltrare l'istanza dei benefici all'Ersu di Catania con la medesima procedura on line entro il termine perentorio previsto del 31/8/2011, e potranno regolarizzare la convalida della domanda non oltre la scadenza di presentazione delle integrazioni solo se l'Ente del diritto allo studio dell'Ateneo di provenienza attesti di avere ricevuto domanda dei benefici regolarmente convalidata.

Il modello di domanda costituisce parte integrante del presente bando.

I termini suddetti dovranno essere rispettati da tutti gli studenti, ivi compresi coloro che potranno iscriversi al corso di studio per l'a.a. 2011/2012 soltanto o anche dopo detti termini. In nessun caso saranno prese in considerazione domande inviate o presentate oltre i suddetti termini e quelle presentate in forme diverse.

Lo studente è tenuto, altresì, a rendere la "Dichiarazione Sostitutiva Unica", prevista per le prestazioni sociali agevolate dal D.lgs. n. 109/1998, presso un caaf/comune/sede Inps, che dovrà rilasciare l'"Attestazione Isee" e copia della stessa "Dichiarazione", le quali dovranno entrambe essere allegate alla copia stampata della domanda di partecipazione da inviare all'ERSU per la convalida della domanda stessa. I redditi e il patrimonio da considerare sono quelli posseduti nell'anno 2010.

L'ERSU provvederà al calcolo degli indicatori Iseeu e Ispcu, utili per la classificazione degli studenti, sulla base di quanto dichiarato nella stessa domanda di partecipazione ai fini dell'applicazione delle modalità integrative di selezione previste specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio nell'art. 2 del presente bando.

La domanda, compilata via web con la massima cura in tutte le sue parti, dovrà contenere l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del Dpr 445/2000, dei dati personali e delle informazioni relative al merito e alla situazione economica del nucleo familiare. I dati anagrafici dovranno obbligatoriamente coincidere con quelli del proprio codice fiscale;

eventuali errori dovranno essere corretti entro il termine per le rettifiche/integrazioni. In caso di inerzia da parte dello studente la eventuale rata del beneficio potrà essere riscossa contestualmente alla seconda rata. Non saranno accolte richieste di variazioni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva della borsa di studio.

La firma dello studente dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un funzionario dell'ERSU ovvero la domanda definitiva di partecipazione, sottoscritta in ogni foglio dal concorrente, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità.

Lo studente ha l'obbligo di dare, entro 15 giorni, comunicazione per iscritto all'ERSU di qualsiasi evento rilevante ai fini dei benefici richiesti che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda riguardante la propria carriera di studio (conseguimento di laurea, di borsa di studio o altro aiuto economico, passaggio ad altro corso di studio, iscrizione ad anno di corso diverso da quello dichiarato in domanda, trasferimento ad altro Ateneo/Istituto, rinuncia agli studi ecc.).

Gli studenti beneficiari e idonei di primo anno, nonché tutti gli iscritti delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca, degli istituti musicali e gli studenti di fuori corso finale sono tenuti a dare comunicazione a conferma dell'avvenuta iscrizione universitaria che dovrà pervenire entro il termine di presentazione dei ricorsi/rettifiche relativi alle borse di studio.

Nella domanda di partecipazione al concorso lo studente interessato potrà indicare la propria disponibilità a prestare nel corso dell'a.a. 2011/2012 attività di collaborazione a tempo parziale di supporto al funzionamento delle strutture dell'Ente. Per l'individuazione dei beneficiari, l'ERSU si riserva di attingere alle graduatorie della selezione effettuata dall'Università o di provvedere direttamente, secondo criteri che saranno successivamente determinati, con priorità per gli idonei delle graduatorie delle borse di studio.

### **Integrazioni e rettifiche**

Qualora la domanda di partecipazione al concorso presentasse incompletezze o meri errori di compilazione, non costituenti falsità, lo studente potrà regolarizzare o completare l'istanza con la presentazione, successivamente alla riattivazione della funzione di accesso on line per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, di apposita integrazione/rettifica che dovrà essere idoneamente motivata e documentata. Resta esclusa dalla suddetta possibilità la eventuale rettifica della parte relativa ai servizi abitativi (posto letto e rimborso alloggio) che potrà essere modificata e presentata solo entro il termine perentorio della chiusura della domanda definitiva prevista per il 31/8/2011, utilizzando apposito modulo (disponibile anche on line)

Se la proposta di integrazione/rettifica dovesse riguardare specificatamente i requisiti economico/patrimoniali di cui all'art. 2 dovrà essere allegata valida documentazione che giustifichi la richiesta di variazione dei dati dichiarati in domanda.

La procedura per effettuare le suddette integrazioni/rettifiche prevede:

1) che lo studente apporti le integrazioni/rettifiche alla domanda collegandosi al sito internet dell'Ente [www.ersu.unict.it](http://www.ersu.unict.it) e seguendo le istruzioni di compilazione e di trasmissione che devono avvenire improrogabilmente entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

2) La domanda di rettifica/integrazione già inviata on-line (con analoga procedura della domanda di partecipazione) potrà essere presa in considerazione solo se la copia stampata debitamente sottoscritta della stessa, con la dovuta motivazione e documentazione allegata, perverrà materialmente presso la sede dell'Ente di via Etnea, 570 entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque non oltre la data che verrà comunicata con pubblico avviso

Non saranno accolte domande di rettifica/integrazione che perverranno per qualsiasi ragione oltre il termine previsto e in forme diverse.

## **Ricorsi**

Avverso le graduatorie provvisorie ed entro la scadenza prevista dall'art. 10 del presente bando, gli studenti potranno proporre ricorso, utilizzando il modulo disponibile presso la sede dell'Ente, che dovrà essere adeguatamente motivato e documentato. In caso contrario non sarà preso in considerazione, così come quelli pervenuti oltre il termine di scadenza degli stessi.

## **Art. 6 - RESIDENZA DEGLI STUDENTI**

Per l'assegnazione dei benefici previsti dal presente bando, gli studenti sono classificati "in sede", "pendolari" e "fuori sede", in base alla loro residenza e al polo didattico frequentato.

Per gli iscritti a corsi di studio che si svolgono a Catania, la condizione dello studente è così determinata:

**Studente in sede**, se è residente in uno dei seguenti comuni: Acicastello, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, S. Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo e Valverde.

**Studente pendolare**, se è residente in uno dei seguenti comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Belpasso, Camporotondo Etneo, Giarre, Mascali, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, Riposto, Santa Venerina, Trecastragni, Viagrande, Zafferana.

**Studente fuori sede**, se è residente in comune diverso da quelle di cui ai punti precedenti e prende alloggio nei pressi della sede del corso a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi della sede a titolo non oneroso sarà corrisposto l'importo fissato per i pendolari

Per gli iscritti a corsi di studio che si svolgono in altre località (cd. sedi distaccate), per fuori sede si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti in comune distante almeno 30 Km dalla sede dei corsi e che per raggiungere detta sede impiegano oltre 50 minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per pendolari si intendono gli studenti che impiegano da 30 a 50 minuti; per studenti in sede tutti gli altri.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia

## **Art. 7- DISTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI LETTO**

Le borse di studio e i posti letto saranno preventivamente distribuiti secondo i seguenti criteri:

- a) il 25 % dei benefici sarà riservato agli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi, senza distinzione tra facoltà e corso di studio;
- b) i rimanenti benefici saranno ripartiti in proporzione al numero degli iscritti aventi diritto dell'anno accademico precedente fino al primo fuori corso, secondo la *Tabella A* allegata.

Per gli studenti iscritti al primo anno successivo al numero degli anni di durata regolare del corso di nuovo ordinamento la borsa spettante è d'importo dimezzato corrispondente ad un semestre, mentre verrà esteso di un ulteriore semestre il servizio abitativo.

Verrà garantito almeno l'importo di una borsa per fuori sede a ciascun anno dei corsi di studio purché abbia registrato nell'anno accademico precedente un numero minimo di 10 iscritti, fatti salvi i corsi di nuova istituzione.

Nel caso in cui, effettuate le assegnazioni secondo i predetti criteri, dovesse rimanere non

attribuita parte delle borse di studio e dei posti letto messi a concorso, si procederà alla redistribuzione e all'assegnazione degli stessi all'interno dello stesso corso di studio e successivamente all'interno della stessa facoltà.

Qualora, effettuate le redistribuzioni secondo i criteri di cui sopra, dovessero residuare ancora borse di studio e posti letto, gli stessi saranno redistribuiti in proporzione al numero degli iscritti tra tutti gli idonei dei corsi di studio, senza distinzione di corso e facoltà.

#### **Art. 8 - ENTITA' BORSA DI STUDIO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'ammontare della borsa di studio è definito in base alla diversa provenienza geografica dello studente e in funzione del valore del proprio Iseeu rispetto al valore limite di € 19.595,63 stabilito per l'accesso ai benefici.

Per l'a.a. 2011/2012 l'ammontare annuo della borsa di studio è così determinato:

<u>Intervallo valore Iseeu</u>	<u>fuori sede</u>	<u>pendolare</u>	<u>sede</u>
da 0 a 13.063,75	2.277,00 + p.l. (o rimborso alloggio max 1.300,00) +2 pasti	2.034,00 + 1 pasto	1.801,00 + 1 pasto
da 13.063,76 a 19.595,63	1.518,00 + p.l.(o rimborso alloggio max 865,00) +2 pasti	1.356,00 + 1 pasto	1.201,00 + 1 pasto

La parte in denaro della borsa allo studente in sede e pendolare sarà corrisposta in due rate di pari importo.

La borsa allo studente fuori sede sarà corrisposta nel modo seguente:

- una quota corrispondente a € 1.300,00 tramite alloggio gratuito nelle residenze universitarie ovvero sotto forma di rimborso delle spese dell'alloggio, effettivamente sostenute e comunque nei limiti dell'importo massimo di € 1.300,00, nei pressi della sede del corso per un periodo non inferiore a dieci mesi compreso tra il 1°/10/2011 e il 30/09/2012.
- quota residua in denaro in due rate di pari importo, oltre il rimborso delle spese di locazione in unica soluzione.

Gli studenti beneficiari o idonei di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 hanno diritto a due pasti giornalieri gratuiti se fuori sede, un pasto gratuito al giorno se pendolari o in sede, ad eccezione degli studenti idonei di primo anno che possono accedere alla mensa alla tariffa più bassa.

Coloro che ottengono o sono idonei di una borsa di studio comprensiva del rimborso delle spese di locazione sono tenuti a presentare, improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio, contratto di locazione, ove siano chiaramente indicati:

- generalità del locatore (compreso codice fiscale);
- generalità dello studente affittuario;
- durata della locazione di cui si chiede il rimborso nel periodo compreso nell'a.a. 2011/2012 non inferiore a dieci mesi, compresi tra il 1°.10.2011 e il 30.09.2012.
- indicazione di eventuali coaffittuari;
- importo del canone e i corrispondenti periodi;
- ubicazione dell'alloggio
- estremi della registrazione del contratto.

Nel caso di alloggio presso Istituti, convitti o pensionati, è consentito produrre, in sostituzione del contratto di locazione, una dichiarazione su carta intestata sottoscritta dal

responsabile contenente i suddetti dati e attestante il periodo di ospitalità e la relativa retta.

Si ricorda che ai sensi della L. n. 431/98 per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.

In caso di cessazione anticipata della locazione, o di qualsiasi modifica degli elementi inseriti nel relativo contratto, lo studente dovrà darne immediata comunicazione. Verranno effettuati specifici accertamenti anche presso gli uffici della questura sulle denunce di ospitalità dei titolari degli immobili presso cui gli studenti sono ospitati.

Agli studenti vincitori di borsa per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi la parte in denaro della borsa sarà corrisposta in misura pari ai 6/12 dell'importo intero spettante.

Compatibilmente con i tempi di espletamento delle procedure concorsuali e di finanziamento, la borsa di studio sarà corrisposta con le seguenti modalità:

- la prima rata entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive e comunque entro il 31.12.2011;
- la seconda rata entro il 30.6.2012. Per gli studenti di primo anno per i quali è prevista la valutazione ex post del merito, il pagamento della seconda rata sarà effettuato successivamente alla verifica del livello minimo di merito richiesto, in questi casi pertanto gli studenti sono tenuti a produrre, non oltre il 15.12.2012, idonea documentazione attestante il merito conseguito.

#### **Art. 9 -SERVIZI ABITATIVI E PRENOTAZIONE ON LINE DEL POSTO LETTO**

Gli studenti beneficiari di alloggio avranno l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito presso una delle sottoelencate residenze universitarie o ulteriori successivamente disponibili:

##### Residenze universitarie

- "Cittadella" di via Passo Gravina,183
- "Centro" di via G.Oberdan, 174
- "San Marzano" di via G. S.Marzano,29
- "Casa Morano" di via Caronda,224
- "San Filippo Neri" di p.za Domenico Savio, 8
- "A. Musco" di via Umberto, 314
- "Siracusa" di Largo La Graziella in Siracusa
- "Istituto Suore Cappuccine" di via C. Forlanini, 180 A
- "Piazza Dante" di via Gesuiti, 74/80
- "Calatabiano" di via Mafalda di Savoia, 20
- "Verona" di Via Carrata (*angolo Via Oberdan*)
- "Sangiuliano" di via A. di Sangiuliano, 213
- "Caracciolo" di via A. Caracciolo, 108

Il piano definitivo delle residenze e l'assegnazione definitiva dei posti letto verranno comunicati agli interessati con apposito e dettagliato avviso pubblico. L'assegnazione verrà effettuata mediante procedura di prenotazione on line con precedenza per gli studenti portatori di handicap e gli studenti beneficiari vincitori del concorso del posto letto nell'anno accademico 2010/2011, per i quali l'Ufficio provvederà a riservare i posti preliminarmente all'apertura delle prenotazioni.

La prenotazione del posto letto via web dovrà essere inoltrata collegandosi al sito internet dell'Ente [www.ersu.unict.it](http://www.ersu.unict.it) Per accedere alla procedura di prenotazione lo studente dovrà utilizzare il proprio codice fiscale e la password scelta dallo studente stesso.

I Direttori delle singole residenze dovranno comunicare on line giornalmente all'Ufficio Assegnazioni l'avvenuta occupazione della stanza e successivamente trasmetteranno -entro

10 giorni dalla scadenza dell'ultima prenotazione- l'elenco degli occupanti debitamente sottoscritto dagli stessi per accettazione; in mancanza di tale sottoscrizione il posto sarà considerato vacante e pertanto la mancata sottoscrizione avrà valore di tacita e irrevocabile rinuncia.

Gli studenti che non avranno effettuato la prenotazione entro la data fissata o che avranno comunicato di non essere più interessati all'alloggio saranno considerati rinunciatari e l'Ufficio procederà allo scorrimento della graduatoria.

Prendendo possesso del posto letto presso la residenza assegnata lo studente dovrà:

- sottoscrivere l'accettazione di tutte le norme regolanti la permanenza e la convivenza nelle residenze, previo ritiro di copia dei regolamenti;
- presentare un certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato da una qualsiasi A.S.L. in data non anteriore a tre mesi, attestante che il richiedente non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza;
- consegnare, se studente straniero, permesso di soggiorno valido;
- presentare ricevuta dell'avvenuto versamento di un deposito cauzionale di € 60, a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell'Ente.
- consegnare due foto formato tessera e fotocopia di un documento di identità.

I servizi abitativi potranno essere fruiti fino al 27/7/2012 e a partire dal successivo 4/9/2012, fatta salva l'interruzione nel periodo di fine anno dal 22/12/2011 all'8/1/2012 e quella in occasione delle festività pasquali.

Nel periodo di passaggio alle nuove assegnazione le residenze resteranno chiuse per 7 giorni.

L'ERSU assicurerà la permanenza nelle residenze per comprovate esigenze degli studenti che dovranno sostenere esami nei periodi di chiusura delle stesse. Per chi ha esigenza di permanenza per la ricerca, si dovrà produrre certificata motivazione rilasciata dal Dipartimento di appartenenza comprovante l'attività scientifica e di ricerca.

Durante l'interruzione del servizio gli alloggi rimarranno a disposizione dell'ERSU e gli studenti assegnatari dovranno obbligatoriamente lasciare libere le stanze, portare via gli effetti personali e riconsegnare le chiavi alla direzione della residenza.

Il posto letto verrà revocato allo studente che:

- non si presenterà per l'assegnazione del posto nei termini indicati dall'Ente;
- avrà consentito, a qualunque titolo, a terzi l'indebito utilizzo del proprio posto letto
- risulterà assente dal posto assegnato per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto alla direzione della residenza
- consegnerà il titolo di studio
- rinuncerà espressamente al posto letto
- si trasferirà ad altra università
- in tutti i casi in cui, anche da un successivo controllo, emergerà la mancanza dei requisiti stabiliti.

Gli studenti assegnatari di posto letto saranno tenuti, ove l'ERSU avesse necessità di effettuare lavori urgenti nelle stanze o per altre esigenze dell'Ente, a renderlo subito disponibile e a spostarsi momentaneamente in altro alloggio, anche in residenza diversa da quella dell'assegnazione.

Gli studenti che intendono rinunciare al beneficio del posto letto devono dare comunicazione scritta all'Ufficio Assegnazioni dell'Ente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire accertamento e, qualora lo ritenesse opportuno, al fine di evitare abusi da parte dei titolari del posto letto, di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso a sopralluoghi, per constatare il corretto uso delle stanze da parte degli studenti, nonché l'effettiva presenza dei titolari nei posti loro assegnati.

## **Art. 10 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI**

Le graduatorie provvisorie del concorso saranno pubblicate all' albo dell'ERSU presso la sede di via Etnea n. 570 Catania e saranno visionabili sul sito internet all'indirizzo [www.ersu.unict.it](http://www.ersu.unict.it)

Eventuali ricorsi, redatti su modulo disponibile presso la sede dell'Ente e corredati da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente, dovranno pervenire presso la sede dell'ERSU di via Etnea n. 570, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. In caso contrario non saranno presi in considerazione.

Entro lo stesso termine dovranno essere adeguatamente giustificati i casi per i quali viene indicata nelle graduatorie provvisorie la dicitura di “*Sospensione cautelativa d’ufficio*”; se dovessero persistere motivi di sospensione anche in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive i benefici non saranno erogati finchè lo studente non avrà chiarito e documentato i motivi che hanno generato la sospensione; in questo caso la prima rata della borsa sarà corrisposta contestualmente alla seconda rata e in occasione di tale ultimo adempimento se persisterà ancora l’insolvenza si procederà alla revoca dell’intero beneficio.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive, anche distinte per beneficio, all' albo dell'Ente e sul sito internet. L'ERSU non fornirà direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso.

Le date presunte di pubblicazione delle graduatorie vengono indicate come segue:

	<u>Posto letto</u>	<u>Borsa di studio</u>
Graduatorie provvisorie	03/10/2011	28/10/2011
Graduatorie definitive	18/10/2011	25/11/2011

Le date di pubblicazione potranno subire variazioni dipendenti dal numero delle domande presentate e degli eventuali rettifiche/integrazioni e ricorsi; sarà cura dell'ERSU informare tempestivamente gli studenti in ordine alle date definitive.

**Gli studenti beneficiari e idonei di primo anno, nonché tutti gli iscritti delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca, degli istituti musicali e gli studenti di fuori corso finale, sono tenuti a dare comunicazione a conferma dell'avvenuta iscrizione universitaria che dovrà pervenire entro il termine di presentazione dei ricorsi/rettifiche relative alle borse di studio. L'eventuale inadempienza potrà determinare la sospensione o revoca del beneficio.**

## **Art. 11 – REVOCA DELLA BORSA**

Il pagamento della borsa di studio sarà revocato:

a) agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio che non avranno documentato il superamento dei requisiti di merito previsti all'art. 3 del bando. Al fine di non incorrere nella revoca del pagamento della borsa, gli studenti di primo anno, in possesso del merito richiesto per la conferma dei benefici e comunque non oltre la data del 15.12.2012, sono tenuti a far pervenire all'ERSU apposita certificazione attestante il numero dei crediti e delle materie superate e le date del loro conseguimento. In mancanza di tale adempimento da parte dello studente potranno essere prese in considerazione le registrazioni degli esami al momento risultanti all'Università/Istituto, anche se non aggiornati, e non saranno consentite ulteriori modifiche e integrazioni successivamente al provvedimento di pagamento, con conseguente revoca dei benefici.

b) agli iscritti a corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e a corsi di vecchio ordinamento degli Istituti musicali che non avranno conseguito l'ammissione all'anno successivo o il conseguimento del titolo. Al fine di non incorrere nella revoca del pagamento della borsa, gli studenti dovranno produrre, entro la data del 15.12.2012, valida certificazione attestante l'ammissione all'anno successivo.

- c) agli studenti che si trasferiranno in altro Ateneo/Istituzione o rinunceranno agli studi;
- d) in tutti i casi in cui, anche da un successivo controllo, emergerà la mancanza dei requisiti stabiliti dal presente bando e/o l'erronea attribuzione dei benefici;
- e) in tutti i casi in cui emergerà che siano state presentate inesatte/false dichiarazioni non tempestivamente corrette o non siano stati rimossi i motivi di sospensione d'ufficio di cui all'art. 10;
- f) agli studenti stranieri che non avranno presentato entro il termine del 31.12.2011 la documentazione certificante di cui all'art. 2 punto 3 .

Il provvedimento di revoca o di esclusione comporta l'obbligo di rimborsare le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore monetario della quota della borsa in servizi eventualmente goduti di cui alla L. 390/91. Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni. Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la tesoreria dell'ERSU.

La quota afferente ai servizi abitativi verrà revocata:

- agli studenti assegnatari che non presenteranno la documentazione relativa alla locazione entro il termine previsto all'art. 8 ;
- agli studenti assegnatari che, per un qualsiasi motivo, cesseranno di alloggiare nella città sede dei corsi o in un comune viciniore, secondo quanto in precedenza precisato.

In caso di passaggio, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, ad altro corso di studio lo studente idoneo o beneficiario di borsa di studio o posto letto manterrà nella graduatoria del nuovo corso soltanto la condizione di idoneo non beneficiario.

#### **Art. 12 - ACCERTAMENTI E SANZIONI**

L'ERSU di Catania, ai sensi dell'art. 4 del Dpcm 9.4.2001, procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione, che interesseranno almeno il 20% degli idonei ai benefici.

Nell'espletamento degli accertamenti l'ERSU potrà:

- utilizzare la documentazione prodotta dallo studente atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità;
- confrontare i dati di reddito e patrimonio dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo dell'Inps e dell'Amministrazione Finanziaria;
- consultare gli archivi delle amministrazioni certificanti stati, qualità e fatti dichiarati (Università, Comuni, Enti mutualistici ecc).
- richiedere informazioni ed eventuali verifiche alla Polizia Tributaria, alla Polizia Municipale e ai Consolati.

Nei casi di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero che metteranno in luce l'indebita percezione dei benefici gli stessi saranno revocati. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente potrà valutare eventuali ulteriori sanzioni, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

L'ERSU invierà all'Amministrazione finanziaria nominativi di studenti concorrenti ai benefici per eventuali ulteriori controlli.

#### **Art. 13 - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

Per l'a.a. 2011/2012 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla L.r. 25.11.2002 n. 20, è di € 85,00.

Agli studenti risultati idonei (vincitori e non) nelle graduatorie definitive per l'assegnazione delle borse di studio sarà concesso l'esonero del pagamento della tassa sul diritto allo studio universitario e l'Ersu rimborserà la somma versata all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.

Il rimborso della tassa regionale non spetta agli studenti che rinuncino agli studi, si laureino entro le sessioni straordinarie relative all'a.a. 2010/2011 e agli studenti vincitori di borsa di studio che hanno optato per altra borsa erogata da altri enti pubblici o privati.

Si ricorda che la eventuale esenzione delle tasse universitarie e la conseguente restituzione delle somme versate compete all'Istituzione universitaria presso la quale gli studenti risultano iscritti.

#### **Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti in autocertificazione dai partecipanti al concorso nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni svolto dall'Ersu di Catania, anche con mezzi elettronici e automatizzati, per le finalità di gestione del concorso, per le finalità di controllo e di ricerca statistica, e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche solo per le medesime finalità, se necessarie per il corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal bando. I dati sono raccolti presso la sede dell'Ersu in via Etnea, 570 e potranno essere utilizzati anche successivamente alla scadenza dell'anno di riferimento.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali.

I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati nelle graduatorie.

La resa dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo in argomento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ERSU di Catania – via Etnea n. 570 Catania.

I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati sono individuati nel personale dell'Unità Operativa I “Borse di Studio” e dell'Unità Operativa II “Residenze e mense”.

#### **Art. 15 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Dpcm 9.4.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2.12.1991", e alle norme vigenti.

## **CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE**

L'ERSU di Catania concederà per l'a.a. 2011/2012 contributi integrativi, fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di € 335.780,00 per la partecipazione per un massimo complessivo di dieci mesi a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi dell'Unione Europea che di programmi anche non comunitari, a favore di quegli studenti, beneficiari della borsa di mobilità in possesso dei requisiti di reddito previsti per la partecipazione al concorso per le borse di studio bandito dall'ERSU nello stesso anno accademico 2011/2012, iscritti ai corsi di studio dell'Università/Istituto purchè il periodo di studio abbia un riconoscimento in termini di crediti o esami.

I contributi saranno concessi anche agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziativa analoga) purchè risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che abbiano avuto nell'anno 2010/2011 i requisiti di idoneità per il conseguimento della borsa di studio.

Il contributo è pari a € 600,00 mensili, a cui va dedotto l'ammontare della borsa concessa con i fondi dell'Unione Europea oppure a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di mesi dieci, certificata dall'Università/Istituzione che promuove il programma, e da eventuali altre strutture direttamente impegnate all'esecuzione del programma medesimo. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo massimo di € 150,00 nei paesi europei e di € 500,00 per paesi extra europei.

Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Isee e dell'Ispeu superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente il 40% di tali limiti, sarà concesso un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di € 125,00 mensili a condizione che l'Università contribuisca al cofinanziamento dell'onere per ulteriori € 125,00.

Il contributo verrà erogato, compatibilmente con le esigenze operative dell'Ente al momento della partenza, secondo le seguenti modalità:

- i due terzi dell'ammontare complessivo del contributo prima dell'avvio del programma di mobilità;
- un terzo al termine del periodo, previa verifica del conseguimento dei risultati.

Qualora sulla base delle risorse disponibili non fosse possibile concedere il contributo a tutti i richiedenti aventi diritto, si procederà alla definizione di un'unica graduatoria ordinata in modo crescente di Iseeu.

Per la richiesta di contributo si dovrà utilizzare l'apposito modulo di domanda disposto dall'Ente, che dovrà pervenire entro la data del 14/10/2011. Eventuali successive istanze potranno essere prese in considerazione fino alla concorrenza delle somme stanziare

## TESSERINO PER SERVIZIO MENSA

L'accesso ai servizi di ristorazione è riservato agli studenti in possesso del tesserino mensa.

Possono presentare richiesta per il rilascio del tesserino gli iscritti all'Università degli studi di Catania ai vari corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e gli iscritti aventi diritto alle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (legge n. 508/99 e successive integrazioni).

Le mense universitarie in funzione per l'anno 2011/2012 saranno le seguenti:

- "Centro" di via Oberdan, 174
- "Cittadella" di v.le A. Doria

Le tariffe per ogni pasto sono determinate in base al valore dell'Iseeu dello studente rispetto al valore limite di € 19.595,63 stabilito per le borse di studio e sono così fissate nell'importo:

1^ fascia (Iseeu da 0 a 6.531,88)	= € 1,50
2^ fascia (Iseeu da 6.531,89 a 13.063,75)	= € 1,80
3^ fascia (Iseeu da 13.063,76 a 19.595,63)	= € 2,50
4^ fascia (Iseeu da 19.595,64 a 40.000,00)	= € 3,50
5^ fascia (Iseeu maggiore di 40.000,00)	= € 6,00

Gli studenti oltre il 4° anno fuori corso secondo i rispettivi ordinamenti vengono automaticamente inseriti nella 5^ fascia.

Gli studenti beneficiari o idonei di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 hanno diritto a due pasti giornalieri gratuiti se fuori sede, un pasto gratuito al giorno se pendolari o in sede, ad eccezione degli studenti idonei di primo anno che possono accedere alla mensa alla tariffa più bassa.

La richiesta del tesserino può essere avanzata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso per le borse di studio ovvero indipendentemente dalla richiesta di altri benefici, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente. Per il rilascio del tesserino mensa non c'è scadenza di presentazione della domanda.

Il tesserino mensa è personale e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo. L'Ente si riserva di ritirare il tesserino in via provvisoria o definitiva qualora venisse accertato un uso improprio dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Pignataro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Cosimo Aiello

## TABELLA B

### **PAESI PARTICOLARMENTE POVERI**

Dpcm 9/4/2001 art. 13 c. 5 e Dm 2/5/2011

Afghanistan	Angola
Bangladesh	Benin
Bhutan	Burkina Faso
Burundi	Cambogia
Central African Rep.	Chad
Comoros	Congo Dem. Rep.
Cote d'Ivoire	Djibouti
Equatorial Guinea	Eritrea
Ethiopia	Gambia
Ghana	Guinea
Guinea Bissau	Haiti
Kenya	Kiribati
Korea, Dem. Rep.	Kyrgyz Rep.
Laos	Lesotho
Liberia	Madagascar
Malawi	Maldives
Mali	Mauritania
Mozambico	Myanmar
Nepal	Niger
Nigeria	Pakistan
Papua New Guinea	Rwanda
Samoa	Sao Tome and Principe
Senegal	Sierra Leone
Solomon Islans	Somalia
Sudan	Tajikistan
Tanzania	Timor Leste
Togo	Tuvalu
Uganda	Uzbekistan
Vanatu	Viet Nam
Yemen	Zambia
Zimbabwe	